REGIONE PIEMONTE

PROVINCIE DI NOVARA E VERCELLI

PARCO NATURALE DEL MONTE FENERA

VARIANTE AL PIANO D'AREA DEL PARCO NATURALE DEL MONTE FENERA

RELAZIONE CONTRODEDUTTIVA AL PARERE REGIONALE DEL 2021

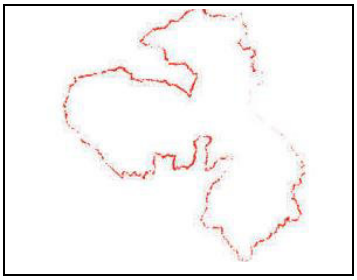

Data di Elaborazione: Agosto 2023
PA 00

ADOZIONE PROGETTO PRELIMINARE:
……..

PUBBLICAZIONE: ……..

ADOZIONE PROGETTO DEFINITIVO: ……..

PUBBLICAZIONE: ……..

APPROVAZIONE VARIANTE: ……..

IL PROGETTISTA TECNICO INCARICATO:

ARCH. EZIO BOGOGNA

IL PROGETTISTA TECNICO INCARICATO AGGIORNAMENTO:

DOTT.URB. MORANDI ELISABETTA
ORDINE ARCHITETTI VERCELLI N° 573
PIAZZALE LOMBARDIA 9 – NOVARA
349 6073138

IL PRESIDENTE

Carlo Stragiotti
……

IL DIRETTORE

Lucia Pompilio
……

Spazio riservato alla Regione Piemonte

Relazione istruttoria del Piano d'Area del Parco naturale del Monte Fenera (Province di Novara e Vercelli).	**CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI**
ASPETTI AMBIENTALI	
Si evidenzia che, in attesa della redazione del Piano di Gestione, l'uso di pesticidi nell'area del Parco Naturale del Monte Fenera risulta limitato ma non vietato dal P.A.N. e dalle Misure di Conservazione regionali, mentre restano utilizzabili sia nelle aree interessate da colonizzazione spontanea di specie invasive in atto da meno di dieci anni sia sui terreni coltivati. Pertanto si ribadisce la necessità di regolamentare la gestione della fase transitoria integrando le norme con le seguenti modalità di gestione del patrimonio agrario e forestale: **Modalità di estirpazione piante infestanti a tutela del suolo**: nel contesto dell'obiettivo generale "Tutela del patrimonio culturale, del paesaggio agrario e forestale" da conseguire anche mediante l'azione "Recuperare ex vigneti ed ex frutteti (pendenza non superiore al 40% ed essere contigui a vigneti o coltivi ancora in attualità)", per quanto previsto dall'art. 19 delle NTA, considerando che in determinate aree potrebbero essere necessarie opere di eradicazione di specie esotiche ed invasive, quali ad esempio robinia ed ailanto, si ritiene fondamentale condurre tali operazioni con la priorità di mantenere quanto più possibile integre la struttura e le qualità del suolo per non compromettere l'attecchimento delle specie storiche e tradizionali da recuperare. Per il contrasto e la gestione delle specie esotiche vegetali, si dovrà far riferimento ai criteri tecnici regionali approvati con DGR 23–2975 del 29/2/2016 *"Aggiornamento degli elenchi approvati con DGR 46-5100 del 18 dicembre 2012 "Identificazione degli elenchi (Black List) delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte e promozione di iniziative di informazione e sensibilizzazione" e approvazione delle misure di prevenzione/gestione/lotta e contenimento delle specie vegetali più problematiche per il territorio piemontese"* e riportati nelle schede monografiche regionali messe a disposizione sulla pagina web regionale (http://www.regione.piemonte.it/ambiente/tutela_amb/esoticheInvasive).	OSSERVAZIONI RECEPITE, L'ART. 19 NTA PUNTO 7 E STATO COSÌ MODIFICATO: *4. Nell'area di TUTELA A e nell'area di TUTELA B è consentito recuperare ex vigneti ed ex frutteti, su richiesta degli aventi diritto nel rispetto del DPGR 23 gennaio 2017, n. 2/R. - Regolamento regionale recante:"Attuazione dell'articolo 3, comma 3 ter della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste)". relativo al ripristino dell'attività agricola in aree interessate da vegetazione arborea e arbustiva non considerate bosco. Gli appezzamenti devono avere pendenza non superiore al 40% ed essere contigui a vigneti e coltivi ancora in attualità .Gli interventi relativi alla conversione di ex coltivi occupati da bosco di invasione in vigneto, frutteto così come la trasformazione del vigneto in altra coltura dovranno essere assoggettati a valutazione di incidenza così come stabilito dalle Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 e s.m.i e delle Misure di conservazione sitospecifiche per il sito della rete Natura 2000 IT IT1120003 Monte Fenera approvate con DGR 30-4238 del 21.11.2016* *Qualora sia necessario procedere all'eradicazione di specie esotiche ed invasive (ad esempio robinia ed ailanto), le operazioni dovranno essere svolte mantenendo quanto più possibile integre la struttura e le qualità del suolo per non compromettere l'attecchimento delle specie storiche e tradizionali da recuperare. Per il contrasto e la gestione delle specie esotiche vegetali, si dovrà far riferimento ai criteri tecnici regionali approvati con DGR 23–2975 del 29/2/2016 ed aggiornati con D.G.R. n. 24-9076 del 27 maggio 2019* *"Aggiornamento degli elenchi approvati con DGR 46-5100 del 18 dicembre 2012 "Identificazione degli elenchi (Black List) delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte e promozione di iniziative di informazione e sensibilizzazione" e approvazione delle misure di prevenzione/gestione/lotta e contenimento delle specie vegetali più problematiche per il territorio piemontese" e riportati nelle schede monografiche regionali messe a disposizione sulla pagina web regionale (http://www.regione.piemonte.it/ambiente/tutela_amb/esoticheInvasive).*
Salvaguardia operativa di specie locali: in generale si suggerisce che nel caso in cui la realizzazione delle azioni previste dalle NTA prevedano l'abbattimento di specie vegetali arboree od arbustive, si propone di procedere, ove possibile, per le sole specie invasive e/o alloctone, preservando e mantenendo quelle autoctone, specialmente se rappresentate da esemplari maturi e non in fase di deperimento. Pertanto in un'ottica di raccordo col futuro Piano di Gestione si richiede, come meglio specificato in seguito, che venga previsto almeno un riferimento (all'articolo 27) agli elenchi delle specie invasive previsti dal Regolamento Europeo n. 1143/2014 del 22 ottobre 2014 e ai divieti e obblighi previsti dal relativo Decreto Legislativo n. 230/2017 oltre che agli elenchi regionali approvati con D.G.R. 27 maggio 2019, n. 24-9076. Per quanto riguarda invece l'individuazione di strumenti gestionali sulle specie esotiche invasive dovranno essere richiamate nelle NTA le "Lin*ee guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale.",* approvate con D.G.R. n. 33-5174 del 12 giugno 2017, come riferimento per tutte le attività di cantiere e per gli interventi selvicolturali. Con riferimento all'articolo 19, si precisa inoltre che la Dichiarazione di sintesi non motiva perchè non sia stata riportata in norma la condizione relativa al recupero degli ex vigneti ed ex frutteti come richiesta dal parere motivato: "gli appezzamenti devono avere pendenza non superiore al 40% ed essere contigui a vigneti e coltivi ancora in attualità". Si chiede di motivare la scelta ovvero modificare la norma. Inoltre sempre all'articolo 19, comma 9 si suggerisce di richiamare la Tavola Ipotesi utilizzo suolo frutteti e vigneti quale ambito di applicazione del comma stesso.	OSSERVAZIONI RECEPITE, L'ART. 27 NTA PUNTO ZD E STATO COSI MODIFICATO: **ZD) Controllo Specie esotiche – invasive e salvaguardia specie locali** 1. *In caso di abbattimento di specie vegetali arboree e arbustive si dovrà procedere, ove possibile, per le sole specie invasive e/o alloctone, preservando e mantenendo quelle autoctone, specialmente se rappresentate da esemplari maturi e non in fase di deperimento.* 2. *Per quanto riguarda il contrasto alle specie esotiche invasive si fa riferimento alle seguenti disposizioni:* *Regolamento Europeo n. 1143/2014 del 22 ottobre 2014* *Decreto Legislativo n. 230/2017* *Elenchi regionali approvati con D.G.R. 27 maggio 2019, n. 24-9076* *"Linee guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale.", approvate con D.G.R. n. 33-5174 del 12 giugno 2017, come riferimento per tutte le attività di cantiere e per gli interventi selvicolturali.*

Con riferimento a quanto riportato nella Dichiarazione sintesi in merito ai muretti a secco e alla possibilità di utilizzare tecniche d'ingegneria tradizionali ove sia indispensabile per questioni di sicurezza (cfr. art. 20, 22 e 27), non è chiaro come la disposizione sia stata integrata nell'apparato normativo. Si chiede di verificare o motivare la scelta. Con riferimento all'art. 23, in relazione ai tracciati ad alta e altissima tensione esistenti era stato richiesto in sede di parere motivato di integrare le tavole con l'indicazione del corridoio rappresentato dal citato tracciato, che non risulta riportato sulle tavole adottate. Infine con riferimento al Piano di Monitoraggio rispetto all'indicatore "Aziende agricole biologiche" non si riscontra nell'apparato normativo un riferimento alle aziende biologiche così come era stato richiesto, si chiede di chiarire la scelta di mantenere tale indicatore nonostante non sia connesso ad un obiettivo di Piano o ad una specifica disposizione normativa.	OSSERVAZIONI RECEPITE GLI ARTT.20, 22 E 27 NTA SONO STATI MODIFICATI COME RICHIESTO Per ingegneria tradizionale si intende il muro in cls armato che comunque deve essere rivestito da uno strato di muratura come normato all'art. 27 lettera N. OSSERVAZIONE RECEPITA LA TAV. N. 3 IN SCALA 1: 5.000 DAL TITOLO AZZONAMENTO E STATA MODIFICATA COME DA RICHIESTA Non si è optato di inserire articoli specifici nelle NTA relative alle Aziende Biologiche, in quanto obiettivo principale per il territorio del Parco è la presenza e la permanenza dell'agricoltura, intesa come presidio del territorio e incremento della biodiversità. Si precisa inoltre che alla luce delle specifiche caratteristiche del Monte Fenera e del fatto che si opera all'interno di un'area protetta tutelata anche ai sensi della Direttiva 92/43 CE (Direttiva habitat) l'attività agricola è necessariamente sostenibile e non intensiva. Per quanto sopra si è ritenuto opportuno rimuovere tale indicatore dal piano di monitoraggio.
ASPETTI URBANISTICO TERRITORIALI	
Riguardo alla coerenza con il Piano territoriale regionale (Ptr) si evidenzia che tale verifica è inserita nel Rapporto ambientale al capitolo 5.1 "Analisi di coerenza tra la Variante e le norme di Ptr e Ppr"; la verifica condotta, secondo quanto si evince dai documenti del Piano d'area, ha preso in considerazione solamente l'AIT 5 "Borgosesia", mentre in effetti parte dell'area del Parco del Fenera (comuni di Boca, Cavallirio, Grignasco, Prato Sesia) è ricompreso anche nell'AIT 3 "Borgomanero". La verifica di coerenza con il Piano territoriale è stata effettuata durante il procedimento di VAS conclusosi con DGR 18 maggio 2015, n. 21-1443, a seguito del quale l'Ente di Gestione ha provveduto alla revisione del Piano ai sensi dell'art. 15, c. 2 del d.lgs. 152/2006. In merito alla coerenza con il Ptr, la Dichiarazione di sintesi, richiamando il Rapporto ambientale, rileva comunque la coerenza tra il Piano d'area e i disposti normativi del Ptr relativi all'AIT 5 "Borgosesia", sottolineando, in particolare, in relazione alla tematica "Valorizzazione del territorio", la coerenza del Piano d'area (cfr. artt. 14-18 delle NTA) rispetto agli indirizzi specifici del Ptr di "Conservazione dell'ingente patrimonio naturalistico (boschi naturali e seminaturali, ambiente dell'alta montagna, Parco alta val Sesia, carsismo M. Fenera, acque) e storico-culturale e archeologico (Sacro Monte di Varallo, M. Fenera, architettura tradizionale alpina, cultura Walser)". Tale verifica non evidenzia tuttavia la correlazione tra il Piano d'area, gli indirizzi specifici dell'AIT3 "Borgomanero" e le previsioni del Ptr nel loro complesso. **Si richiede quindi di integrare tale verifica al fine di completare la documentazione che dimostri formalmente l'effettiva coerenza tra Piano d'Area e Piano territoriale regionale.**	E' STATO INTEGRATO IL RAPPORTO AMBIENTALE CON LA VERIFICA DI COERENZA DEL PIANO D'AREA CON IL PIANO TERRITORIALE REGIONALE ED I DISPOSTI NORMATIVI RELATIVI ALL'AIT 3 BORGOMANERO
In merito all'intervento di prolungamento della pista forestale dalla località Colma fino all'Alpe Fenera (art. 11 e 22 delle NTA) si segnala che nella cartografia di piano manca l'indicazione del tratto di viabilità interessato dall'intervento stesso.	OSSERVAZIONE RECEPITA LA TAV. N. 1 IN SCALA 1: 5.000 DAL TITOLO AZZONAMENTO E STATA MODIFICATA COME DA RICHIESTA
Norme Tecniche di Attuazione – richieste di integrazioni e modifiche	
Le **NTA** del Piano d'area **risultano da integrare** in riferimento alle **Misure sitospecifiche** approvate con D.G.R. 30 - 4238 del 21/11/2016. - Al **comma 9 dell'art. 19** "attività agricole e zootecniche", si richiamino i disposti normativi di cui al DPGR 23 gennaio 2017, n. 2/R. - Regolamento regionale recante:"Attuazione dell'articolo 3, comma 3 ter della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste)". relativo al ripristino dell'attività agricola in aree	AGGIORNAMENTO EFFETTUATO AGGIORNAMENTO EFFETTUATO

interessate da vegetazione arborea e arbustiva non considerate bosco. - L'**art. 14** è così modificato: - al comma 1, primo periodo: Il Piano norma la attività che prevedano interventi di scavo, anche di lieve entità, in corrispondenza delle aree archeologiche di cui all'art. 6.1, delle aree archeologiche eventualmente individuate all'interno dei confini del Parco dagli strumenti urbanistici comunali e delle cavità carsiche di interesse paleontologico e archeologico, ovvero quelle aree tutelate dalle leggi statali in materia e dalle Leggi Regionali 67/80 e 69/80. - al **comma 3**.: Fatti salvi i lavori sottoposti alla disciplina del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. che prevedano l'avvio della procedura di Verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art. 25 del medesimo Decreto Legislativo, tutti gli interventi di scavo ricadenti nella aree archeologiche di cui al punto 1 del presente articolo sono soggetti al parere preventivo della competente Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli. - al **comma 8**.: Sono consentiti l'ampliamento fino al 50% della superficie coperta esistente del rifugio "ex G.A.S.B." sito in Borgosesia, l'adeguamento delle componenti della teleferica. Gli eventuali interventi di adeguamento del rifugio "ex G.A.S.B." devono prevedere una destinazione d'uso dello stesso finalizzata esclusivamente ad attività di supporto agli scavi archeologici e alle visite alle grotte. - Si evidenzia inoltre la necessità di **aggiornare** il **comma 9** dello stesso **art. 14** delle NTA del Piano d'area con i riferimenti alla normativa attuale. - Si richiede di **integrare le NTA** agli **articoli 19 e 20** con "in sede di adeguamento dei piani locali alla pianificazione sovraordinata sono definiti i contenuti dello studio di inserimento paesaggistico in relazione agli elementi di valore scenico - percettivo caratterizzanti i territori interessati individuati tra le componenti percettivo-identitarie dal Ppr; nel caso di interventi in ambito tutelato ai sensi della Parte terza del Codice, tali analisi devono essere ricomprese all'interno della relazione paesaggistica di cui al DPCM 12 dicembre 2005". - Si richiede di **riconsiderare** i disposti normativi dell'**articolo 16** "censimento dei beni culturali ambientali", qualora tale censimento non fosse più realizzabile, ovvero fosse attuato dai comuni in sede di adeguamento alla pianificazione sovraordinata. - **Si richiede di modificare gli articoli delle NTA che dettano specifiche norme per gli edifici ricompresi nel censimento di cui all'art. 16 delle NTA** e in particolare di **rivedere l'articolo 27** "norme generali per gli interventi sul patrimonio edilizio e sul territorio". Nello specifico si chiede di inserire all'art. 27 la dicitura "Nelle more della redazione del censimento di cui all'art 16, si intendono compresi tra gli edifici di interesse storico-documentario gli edifici tradizionali storici o di interesse documentario inclusi nei nuclei frazionali NA". Si chiede inoltre di inserire all'**art. 27 lettera c) punto 2** dopo le parole "Possono essere consentiti serramenti in alluminio e PVC, purché con caratteristiche formali e colori simili al legno" la frase "tranne che negli edifici tradizionali storici o di interesse documentario". - Si richiede di integrare il **comma 7 dell'art. 29** "Norme finali" come di seguito riportato dopo la parola paesistici ", salvo il rispetto di quanto stabilito all'articolo 145 commi 3 e 4 del d. Lgs n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio". - **Si evidenzia in generale la necessità di aggiornare le NTA del Piano nel loro complesso con i riferimenti alle nuove disposizioni normative sopravvenute**.	ART. 14 NTA AGGIORNAMENTO EFFETTUATO IL COMMA 1 E STATO MODIFICATO COME DA RICHIESTA AGGIORNAMENTO EFFETTUATO IL COMMA 3 È STATO MODIFICATO COME DA RICHIESTA AGGIORNAMENTO EFFETTUATO IL COMMA 8 È STATO MODIFICATO COME DA RICHIESTA ARTT.19 E 20 NTA, SONO STATE EFFETTUATE LE INTEGRAZIONI RICHIESTE L'ART 16 NTA È STATO COSÌ MODIFICATO: *L'Ente di Gestione collabora a completare e ad integrare gli elenchi degli edifici di valore storico,artistico, ambientale e documentario dei P.R.G.C.* *L'Ente di Gestione provvede inoltre alla valorizzazione degli altri beni materiali ed immateriali di valore culturale e documentario del territorio ricercando la collaborazione delle Amministrazioni e delle comunità locali; a tal fine collabora con il soggetto gestore dell'Ecomuseo della Cultura Materiale Contadina della Bassa Valsesia.* INSERIMENTO EFFETTUATO ART 27 NTA PUNTO 8 INSERIMENTO EFFETTUATO ART 27NTA LETTERA C) PUNTO2 INSERIMENTO EFFETTUATO COMMA 7 ART. 29 NTA AGGIORNAMENTI EFFETTUATI
Osservazioni sulle norme tecniche di attuazione	
il testo normativo è stato interamente modificato con la presente Variante costituendo di fatto il nuovo testo delle Norme di Attuazione del Piano d'Area pertanto **dovrà essere eliminato dalle N.T.A. ogni specifico riferimento a detta Variante**	AGGIORNAMENTI EFFETTUATI
Art. 1, <u>comma 1</u> L'articolo 1, comma 1 sancisce che le norme di attuazione, dette anche norme di prescrizione, indicate nel PdA, si ritengono vincolanti rispetto agli altri strumenti di pianificazione e urbanistica operanti nel Parco naturale del Monte Fenera. **Si ritiene più corretto sostituire le parole "e urbanistica" con " e agli strumenti urbanistici" (ricomprendendo quindi anche quelli esecutivi).**	AGGIORNAMENTI EFFETTUATI.

Art. 2, comma 1 Non si comprende la precisazione della seconda frase in quanto le modificazioni di denominazione di porzioni di territorio del Parco (Area di TUTELA A e Area di TUTELA B) devono necessariamente essere compiute su tutti gli elaborati del Piano d'Area; **la precisazione appare superflua e pertanto se ne richiede l'eliminazione.** (se si vuol lasciare traccia della modifica apportata è sufficiente inserirlo nella relazione illustrativa). commi 2, 3, 4 e 5 In tali commi vengono specificate le categorie comprese nelle area di Tutela A e B, tuttavia **si evidenzia che non tutte le voci e le sigle citate nel comma trovano una corrispondenza con quanto rappresentato nelle Tavole di Azzonamento in scala 1:5000 del Piano d'Area (cfr. comma 4) e con quanto dettagliato nelle relative legende.** **si chiede di verificare ed eventualmente correggere le incoerenze ed evitare l'utilizzo della stessa lettera alfabetica per individuare classificazioni differenti**	ART.2 NTA, COMMA 1 AGGIORNAMENTO EFFETTUATO SI E PROVVEDUTO ALL'AGGIORNAMENTO DELLA CARTOGRAFIA E DEI RISPETTIVI COMMI DELL'ART 2 ATTRIBUENDO UNA LETTERA ALFABETICA DIVERSA PER OGNI CLASSIFICAZIONE
comma 4 **Si chiede di correggere la denominazione delle tavole in scala 1:5000 sostituendo le parole "sulla Tavola 3 – AZZONAMENTO, redatta " con " sulle tavole dal titolo – AZZONAMENTO, redatte".**	ART. 2 NTA COMMA 4 È STATO CORRETTO
Artt. 3,4,6,8,9,10,11,12,13,14 comma 1 Le parole "nella TAVOLA 3 - AZZONAMENTO" devono essere sostituite con le seguenti: **"nelle Tavole in scala 1:5000 dal titolo AZZONAMENTO".**	SOSTITUZIONE EFFETTUATA
Art. 6 comma 1 Si evidenzia che **le "aree di interesse storico documentario"** (parti di territorio e relative pertinenze) identificate con lettera D) **non trovano riscontro nelle legende delle Tavole in scala 1:5000, pertanto le disposizioni contenute nel presente articolo risultano di incerta applicazione.**	LE LEGENDE DELLE TAVOLE IN SCALA 1:5000 SONO STATE AGGIORNATE RIPORTANDO LA DICITURA "D - AREE DI INTERESSE STORICO DOCUMENTARIO"
comma 4 Non si comprende l'applicabilità della norma che prevede di consentire differenti valori di altezza massima all'intradosso dell'ultimo solaio in base allo spessore delle murature; **si chiedono chiarimenti in merito.**	ART. 6 NTA COMMA 4 È STATO COSÌ MODIFICATO: *La norma è stata modificata alla luce delle osservazioni geologiche, pertanto è stato modificato e poi eliminato il primo capoverso del comma. Si riporta di seguito la modifica effettuata:* *"I limiti di altezza per le ricostruzioni devono essere oggetto di una preventiva verifica storico-fotografica-archivistica sul dimensionamento originario delle preesistenze e, qualora ciò non fosse possibile, ad una approfondita indagine sulle tipologie costruttive rurali di tipo tradizionale, presenti nelle vicinanze del sito di intervento e collocate in analoghe situazioni rispetto alla morfologia e all'esposizione dei terreni, come specificato all'art. 27 lett. H delle presenti NTA."*
Comma 5 secondo capoverso	*ART. 6 COMMA 5 SECONDO CAPOVERSO COSÌ MODIFICATO:* *Il capoverso, per una maggiore comprensione, è stato scorporato e adeguato sulla base delle analisi geologiche effettuate.*
Comma 7 Si segnala che il testo normativo non contempla il citato art. 7bis che **pertanto dovrà essere eliminato dal presente comma**	AGGIORNAMENTO EFFETTUATO
Art. 7 comma 1 Dopo le parole "I progetti dei Piani" aggiungere "Esecutivi".	AGGIORNAMENTO EFFETTUATO E INSERITO AL COMMA 4.
comma 4 Le prescrizioni relative Castello di Robiallo (D) e alla Chiesa di San Quirico (D) ubicate nell'area di Tutela A e quelle relative al Castello di San Genesio (D) e Torre di Cavallirio (D) ubicate nell'area di Tutela B prevedono che l'attuazione degli interventi previsti sia sottoposta a Permesso di costruire convenzionato tuttavia **si rileva che tale disposizione risulta in contrasto con le indicazioni contenute al comma 1 che prescrivono invece la redazione di Strumenti Urbanistici Esecutivi per gli stessi edifici.**	*Al fine di chiarire l'applicabilità degli strumenti urbanistici, si è preferito far confluire le disposizioni negli articoli specifici. Pertanto i contenuti dell'articolo 7 sono stati riportati in parte nell'articolo 6 e in parte nell'articolo 8. Si è ritenuto perciò di abrogare l'intero articolo 7.*

Al fine di chiarire l'applicabilità delle prescrizioni contenute nel presente comma si chiede all'Ente Parco di verificare tali discrasie e, nel caso decidesse di optare per l'utilizzo di Permessi di costruire convenzionati si suggerisce di integrare il titolo dell'articolo con le parole. " e Permessi di costruire convenzionati". In altre parole **si ritiene che il Piano d'Area debba definire in modo inequivocabile quali siano gli edifici sottoposti a S.U.E. e quelli sottoposti a P.C.C..**	
Art. 8 comma 2 Si suggerisce di sostituire le parole "I Piani" (sia con iniziale maiuscola sia con iniziale minuscola) con "gli Strumenti Urbanistici Esecutivi"	AGGIORNAMENTO EFFETTUATO
comma 3 Si ritiene che la frase "limitati ampliamenti sui fabbricati residenziali (una tantum)" sia solamente indicativa e non prescrittiva pertanto **si chiede di quantificare gli ampliamenti ammissibili individuando il valore in percentuale che si ritiene assentibile rapportandolo alla superficie o al volume esistente ed indicando un valore massimo di ampliamento comunque non superabile come peraltro indicato al successivo comma 4.** Occorre quindi chiarire se il comma 4 sia da intendersi come ulteriore specificazione al comma 3; se così fosse si ritiene opportuno unificare le prescrizioni dei due commi.	AL FINE DI PORRE RIMEDIO ALLE INCONGRUENZE RILEVATE ALL'ART.8 I COMMI 3 E 4 SONO STATI COSI MODIFICATI E COORDINATI : 3. *Fino all'approvazione di uno Strumento Urbanistico Esecutivo sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, senza modifica della destinazione d'uso preesistente, e limitati ampliamenti sui fabbricati residenziali (una tantum) come quantificato nel successivo comma 4 effettuati nell'assoluto rispetto delle tipologie architettoniche preesistenti, dei materiali e del contesto monumentale ed ambientale- paesistico con le modalità di cui successivo comma 4 e nel rispetto delle Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 e s.m.i e delle Misure di conservazione sitospecifiche per il sito della rete Natura 2000 IT IT1120003 Monte Fenera approvate con DGR 30-4238 del 21.11.2016* *4 Sui fabbricati residenziali e agricoli esistenti, non classificati dai rispettivi Piani Regolatori Generali Comunali e dagli elenchi di cui all'art. 16 delle presenti N.T.A. come aventi valore storico, artistico e documentario, è possibile un aumento (una tantum) della cubatura dell'abitazione fino a un massimo di 75 mc lordi per unità immobiliare e per una percentuale non superiore al 30% del volume esistente del fabbricato (tra i due valori di ampliamento viene sempre consentito quello inferiore). Nel caso di fabbricati composti da più unità immobiliari, poste su più livelli, gli interventi sarannosubordinati all'acquisizione dell'impegno, da parte di tutte le ditte, ad effettuare ampliamenti analoghi e coordinati nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dell'intero fabbricato, presentando congiuntamente idonea e complessiva documentazione tecnica sulla realizzabilità delle opere, ed esclusivamente al fine dell'adeguamento igienico, sanitario e funzionale delle abitazioni. Tali ampliamenti sono consentiti a condizione che l'edificio mantenga rigorosamente la tipologia e i caratteri del fabbricato storico.* *Per quanto riguarda le modalità costruttive, i materiali, le coperture ecc., devono essere rigorosamente rispettate leindicazioni dettate dall'art. 27 delle presenti N.T.A.* *Tali interventi devono rispettare rigorosamente le tipologie originarie del fabbricato (all'esterno e all'interno), utilizzando materiali in sintonia con i caratteri ambientali e paesistici dell'area.*
Art. 9 comma 2 **occorre specificare a quali grotte il comma faccia riferimento** poiché, relativamente alle grotte, il medesimo comma richiama l'art. 14 *Aree delle cavità carsiche – area archeologica G)* delle presenti N.T.A., ma nella tavola Azzonamento non è riportato, né il rispettivo retino rosso, né la lettera G). Inoltre si evidenzia che anche l'articolo 10 *Area attrezzata per la fruizione turistica – Grotte di Ara (T1)* disciplina le grotte di ARA che paiono rientrare nell'ambito T0 normato all'art. 9, indicando una doppia disciplina relativa agli edifici esistenti. **Si chiede pertanto di specificare quanto richiesto e di chiarire l'ambito cartografico di applicazione dell'articolo 9 e dell'articolo 10.**	SONO STATE RECEPITE LE OSSERVAZIONI E LE NTA SONO COERENTI CON LA CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO Il comma fa riferimento alle grotte di Ara e alla cava del Colombino. Dal punto di vista normativo si è aggiunto il comma 3 alla luce delle osservazioni geologiche di conseguenza sono stati correttamente nominati gli altri commi. Le disposizioni relative agli edifici 42, 43 e 49 che sono in condizioni di pericolosità geologica, sono state spostate nel seguente art. 10 per una maggiore comprensione.
Art. 10	ART.10 NTA, AGGIORNAMENTO EFFETTUATO

Nelle planimetrie di azzonamento del Piano d'Area sono rappresentate due aree identificate con la sigla T1 (Aree attrezzate) e precisamente le grotte di Ara e la cava del Colombino ma, sulla base di quanto riportato nel titolo e nel contenuto dell'articolo normativo, **l'art. 10 pare limitarsi a disciplinare una sola delle due aree T1** individuate dal Piano d'Area (cfr. successiva osservazione sulla cartografia). **Alla luce di tale considerazioni si rileva la necessità di specificare a livello normativo le prescrizioni a cui sottoporre l'area T1 – CAVA DEL COLOMBINO.**	
commi 3 e 4 **Si chiedono chiarimenti in merito alla possibilità di modificare le destinazioni d'uso preesistenti poiché al comma 3 tale possibilità è contemplata mentre al comma 4 è inibita.** Se l'intento normativo è quello di consentire tale possibilità solo ad alcuni edifici **è necessario che gli stessi vengano opportunamente individuati sulla tavola e citati nelle norme.** Inoltre il **comma 4** (nella prima frase) **prescrive**, sul patrimonio edilizio esistente, **interventi sino alla ristrutturazione edilizia di tipo A** (interventi che non configurano aumenti di superficie e di volume) mentre nella seconda frase viene scritto che sono **consentiti limitati aumenti di volume** sui fabbricati residenziali; **le due prescrizioni appaiono in contrasto tra loro pertanto si chiede di rivalutare il contenuto del comma 4, anche in relaizone a comma 5.** Inoltre si segnala che la ristrutturazione di tipo A non è più un riferimento univoco a livello normativo nazionale, pertanto si chiede di eliminare tale specificazione e limitare l'intervento di ristrutturazione definendone le caratteristiche formali (ad es. ristrutturazione senza integrale demolizione e aumenti di volume…).	ART.10 COMMA 3 E 4 NTA , AGGIORNAMENTO EFFETTUATO La norma è stata aggiornata secondo le disposizioni contenute nel D.P.R. 380/2001.
comma 5 Si rileva che l'intervento di ampliamento una tantum si pone in contraddizione contrasta con quanto indicato in parentesi al comma 4. **Si chiede pertanto di chiarire tale aspetto**	AGGIORNAMENTO EFFETTUATO
Art. 11 comma 2 Si segnala che il testo normativo non contempla il citato art. 7bis che **pertanto dovrà essere eliminato dal presente comma.**	AGGIORNAMENTO EFFETTUATO
Art. 12 comma 2 **E' necessario precisare i tipi di interventi che si intendono acconsentire**; il termine "limitate ristrutturazioni" può dar adito ad interpretazioni soggettive pertanto **si chiede di riformulare la prescrizione con l'utilizzo di termini normativamente definiti.**	L'ART 12 NTA COMMA 2 E STATO COSI RIFORMULATO : *Il rifugio esistente può essere oggetto di interventi di manutenzione e ristrutturazioni atte a mantenerne lafunzionalità e la fruibilità, nel rispetto di quanto previsto all'art. 27 delle presenti N.T.A.* *È consentita l'installazione di impianti tecnologici per migliorare la funzionalità del rifugio, purché oggetto di attenta mitigazione per evitare ogni impatto ambientale.* *In tutte le altre aree facenti parte della vetta del Fenera, non sono ammesse installazioni di antenne-tralicci e/o impianti tecnologici di qualsiasi natura e tipo.*
Art. 13 comma 1 **Si precisa che le *aree forestali degradate* citate al presente comma ed al comma 2 non risultano rappresentate nelle tavole di azzonamento in scala 1:5000**; nelle legende delle tavole di azzonamento in scala 1:5000 le aree Rf sono identificate con la dizione *"area di recupero ambientale - Forestali"*. **Si invita pertanto l'Ente Parco a uniformare le terminologie utilizzate in tutti gli elaborati del Piano d'Area per consentire un'agevole applicazione delle disposizioni normative.** **Si evidenzia la necessità di aggiornare i riferimenti legislativi alle nuove disposizioni normative sopravvenute in materia di cave: L.R. n.23 del 17.11.2016, Regolamento regionale n. 11/R del 2.10.2017, Piano regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.).**	ART. 13 NTA AGGIORNAMENTI EFFETTUATI E TERMINOLOGIE UNIFORMATE
comma 2 **Si ritiene necessario specificare a quali Strumenti di Pianificazione Territoriale si intende far riferimento.**	AGGIORNAMENTO EFFETTUATO sulla base della normativa vigente. Sono stati eliminati i refusi del passato in quanto le cave sono dismesse da tempo immemore.

Art. 14 comma 1 chiarire a cosa si riferisce la dicitura “di cui all’art. 6.1” comma 5 valutare se, effettivamente, per gli interventi ammessi serve il Permesso di Costruire Convenzionato.	Nel comma 1 è stato eliminato il refuso “*art. 6.1*” e il comma 5 poiché è stato valutato che per gli interventi previsti non necessita il Permesso di Costruire Convenzionato.
Art. 15 comma 1 Si evidenzia la necessità di chiarire ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, quali siano le aree forestali, **è pertanto necessario che il Piano d’Area individui chiaramente le aree forestali e le aree boscate, riportandone i perimetri sugli elaborati cartografici.**	AGGIORNAMENTO EFFETTUATO Le aree sono state individuate in cartografia sulla base delle foto aeree più recenti disponibili e di indicazioni emerse da sopralluoghi effettuati in zona.
Art. 18 comma 1 Considerato che **i “Taragn”** sono definiti *beni di interesse storico-documentario* si suggerisce che **debbano entrare a far parte del censimento di cui all’art. 16** delle Norme di Attuazione del Piano d’Area.	INSERIMENTO EFFETTUATO
Art. 21 comma 1 Si evidenzia la necessità di aggiornare le NTA del Piano con i riferimenti alle nuove disposizioni normative sopravvenute in materia di aziende agrituristiche (LR n. 2 del 23.02.2015, Regolamento regionale N.1 del 01.03.2016 e Regolamento regionale N. 5 del 13.02.2017) .	L’ART. 21 NTA COMMA 1 È STATO COSI INTEGRATO: *L’insediamento di aziende agrituristiche è coerente con le finalità del Piano d’Area del Parco, nel rispetto della LR n. 2 del 23.02.2015, Regolamento regionale N.1 del 01.03.2016 e Regolamento regionale N. 5 del 13.02.2017* Il comma 4 è stato adeguato secondo la normativa regionale vigente
Art. 22 comma 1, lettera D) Considerato che le tavole di azzonamento sono 3 è opportuno **sostituire le parole ”nella tavola” con “nelle tavole”.**	AGGIORNAMENTO EFFETTUATO
comma 3, lettera E) **Il testo del comma 1 pare incompleto**, **si invita l’Ente di Gestione del Parco** a verificare e, **se del caso, integrare opportunamente il comma stesso.**	IL TESTO È STATO COMPLETATO COME SEGUE: *Le nuove piste sono consentite, ai sensi dell’articolo 8 della L.R. 19/2009 e s.m.i. al fine di garantire il mantenimento e lo sviluppo delle attività agricole, forestali e la conservazione delle caratteristiche ambientali,paesaggistiche e storiche del Parco.*
Art. 24 comma 4 **Occorre specificare** quali siano le “**aree di particolare pregio ambientale”** in quanto le tavole di azzonamento del Piano d’Area e l’art. 9 rappresentano e normano solamente le “aree di pregio ambientale **T0”**, se **la norma vuole riferirsi a specifiche aree diverse dalle T0 è necessario renderle riconoscibili attraverso una rappresentazione grafica o altra modalità (elenco, schedatura, etc.).**	LA NORMA SI RIFERISCE ALLE AREE DI PREGIO AMBIENTALE T0 Per maggiore coerenza è stata tolta la parola "particolare" al comma 4. Per maggior chiarezza, al comma 3 lettera e), è stata aggiunta la dicitura “*nel rispetto di cui al comma 1*”.
Art. 27 **lettera H)** Edifici da recuperare, edifici recuperati parzialmente da recuperare punto 2 Non si comprende l’**applicabilità della norma** che prevede di **consentire differenti valori di altezza** all’intradosso dell’ultimo solaio **in base allo spessore** delle **murature**; **si chiedono chiarimenti in merito, motivandone la possibilità.** **Lettera P)** Edifici da recuperare, edifici recuperati parzialmente da recuperare punto 5 **E’ necessario chiarire cosa si intende per *“luoghi di particolare pregio ambientale e paesistico”.*** **lettera S)** Pertinenze di edifici storici Considerato che la Legge 1089/1939 è stata abrogata, **si richiede di aggiornare il riferimento a tale legge richiamando le nuove disposizioni vigenti.**	ART 27 NTA LETTERA H) PUNTO2 COSI MODIFICATO: *Fatto salvo quanto previsto agli artt. 3, 4 e 27 delle presenti N.T.A., è ammesso il recupero ai fini agricoli e residenziali dei fabbricati individuati in cartografia e attualmente in stato di rovina o di crollo per mancanza di manutenzione, purché gli interventisiano realizzati in conformità delle tipologie e dei materiali preesistenti.* *Le altezze consentite all’intradosso dell’ultimo solaio per la ricostruzione di tali edifici non possono superare le seguenti misure:mt 7,50 per spessore di previa verifica statica a norma di legge* ART 27 NTA LETTERA P) L’INCONGRUENZA È STATA ELIMINATA Il punto 5 è stato tolto per adeguare il presente comma con il contenuto degli artt. 8, 9 e 10. ART 27 LETTERA S) AGGIORNAMENTO EFFETTUATO ART 27 LETTERA Z) E STATO COSÌ AGGIORNATO

lettera Z) Cimiteri Si precisa che il **Settore regionale Beni Ambientali non esiste più**, pertanto si suggerisce **correggere tale inesattezza.** Preso atto che nei territori del Parco sono **presenti alcuni cimiteri** si chiede di **rappresentarli** nelle planimetrie del Piano d'Area **individuando la fascia di rispetto** con estensione pari a **200 m.**. E' **necessario** inoltre **richiamare** espressamente nel testo normativo della lettera Z) le **disposizioni nazionali e regionali in materia di cimiteri e relative fasce di rispetto.** **lettera ZG)** uso di prodotti fitosanitari Si evidenzia la necessità di declinare all'interno dell'articolo le osservazioni contenute nel contributo dell'OTR al fine di migliorare ulteriormente l'apparato normativo di Piano.	**Z) Cimiteri** *1. I progetti riguardanti interventi di manutenzione straordinaria e di ampliamento dei cimiteri esistenti nel territorio del Parcodovranno prevedere specifiche soluzioni di mascheramento dei muri ciechi e dei muri di recinzione esistenti.* *2. La progettazione di nuovi manufatti edilizi dovrà tenere conto delle caratteristiche tipologiche, delle dimensioni, dei materialiesistenti di antica formazione.* *Le tombe a loculi dovranno essere interrate. Queste ultime potranno emergere dal terreno solo ed esclusivamente in casi eccezionali dovuti a situazioni di carattere tecnico e rigorosamente e specificatamente attestate dal competente settore regionale della Regione Piemonte.* *3. Nel rispetto dei principi, della Legge 130/2001, la dispersione delle ceneri è autorizzata in natura nei luoghi previsti dalla disciplina approvata dai Comuni, ai sensi della L.R. n. 20 del 31 ottobre 2007, sentiti gli enti pubblici competenti alla cura delterritorio.* *Il comma 4 è stato riscritto come da indicazioni pervenute nel modo seguente.* *4. Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale in materia di cimiteri e relative fasce di rispetto.* *5. Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale e precisamente: D.P.R. 2858/1990, L.R. 31 ottobre 2007 n. 20, L.R. 3 agosto 2011 n. 15 e Regolamento 8 agosto 2012 7R* **lettera ZG)** uso di prodotti fitosanitari Sono state recepite le osservazioni e d inserite nelle NTA
Art. 29 commi 6 e 7	AGGIORNAMENTO EFFETTUATO Il riferimento all'art. 2 della L.R. 20/89 è stato mantenuto in quanto ancora vigente. E' stata aggiunta la dicitura e s.m.i. che tiene conto delle modifiche e integrazioni apportate alla norma dal legislatore regionale.
Aspetti geologici	
*Dal confronto con la tavola geo1/c nella quale sono indicati i dissesti ricavati dai PRGC, si evince che l'**edificio 33** è incluso in un **colamento rapido**, mentre l'**edificio 62** ricade in un **settore** di **franamenti diffusi** (riportato anche nell'IFFI); tali edifici - in territorio comunale di Valduggia – sono inseriti in classe IIIa di sintesi. L'**edificio 49** nei pressi della cava del Colombino - in comune di Grignasco - è alla base di un **versante interessato da frane** dovute a fenomeni di fluidificazione della coltre, oltre ad essere al limite della fascia di rispetto del rio (in un tratto identificato nel PRGC come interessabile da esondazioni); gli **edifici 42** e **43** sono nella **fascia di rispetto del rio di Costabella**. Considerata la pericolosità geologica delle situazioni sopra evidenziate, **non si ritiene compatibile il loro recupero.***	L'ART .9 PUNTO 3 DELLE NTA E STATO COSI INTEGRATO : *Dal confronto con la tavola geo1/c si evince che l'edificio 49 è alla base di un versante interessato da frane , gli edifici 42 e 43 sono nella fascia di rispetto del rio di Costabella . Considerata la pericolosità geologica delle situazioni sopra menzionate , non si ritiene compatibile il loro recupero*
*Per quanto riguarda il **recupero a scopo turistico** – naturalistico delle **cave dismesse**, si rimanda al documento geo2/a "Schede descrittive cave dismesse", nel quale vengono evidenziate le principali problematiche geologiche di ogni singolo sito. In particolare, presentano **condizioni di pericolosità** geologica che **necessitano di interventi di sistemazione per la fruibilità in sicurezza** i seguenti siti: **Cava del Nespolo**; **Cava di Colma**; **Cava di San Quirico**; **Cava del Sasso bianco**; **Cava del Colombino**. Considerate, inoltre, le limitazioni legate all'accessibilità dei siti, si invita a valutare attentamente il rapporto costo/benefici per un eventuale recupero degli stessi. In ogni caso, **qualsiasi utilizzo delle cave dismesse dovrà essere preceduto dalla realizzazione delle opere di messa in sicurezza indicate nell'elaborato geo2/a** sopra richiamato e dalla verifica dell'efficacia di quelle eventualmente già realizzate.*	L'ART .13 NTA È STATO COSI INTEGRATO: 3. Per quanto riguarda il recupero a scopo turistico – naturalistico delle cave dismesse, si rimanda al documento geo2/a "Schede descrittive cave dismesse", nel quale vengono evidenziate le principali problematiche geologiche di ogni singolo sito. In particolare, presentano condizioni di pericolosità geologica che necessitano di interventi di sistemazione per la fruibilità in sicurezza i seguenti siti: Cava del Nespolo; Cava di Colma; Cava di San Quirico; Cava del Sasso bianco; Cava del Colombino. Qualsiasi utilizzo delle cave dismesse dovrà essere preceduto dalla realizzazione delle opere di messa in sicurezza indicate nell'elaborato geo2/a sopra richiamato e dalla verifica dell'efficacia di quelle eventualmente già realizzate.
*Per quanto concerne la previsione del **prolungamento della pista** che collega la **frazione Colma con la vetta del Monte Fenera** ed il miglioramento del **collegamento veicolare fra loc. Bertasacco e loc. Mollia d'Arrigo**, si ricorda che **i progetti dovranno prevedere uno studio dettagliato di compatibilità geologica-geomorfologica (vedi art. 22 NTA punto C - 3).** Particolare attenzione dovrà essere posta nella **regimazione delle acque superficiali** che andranno captate, regimate e*	L'ART.22 NTA PUNTO C) 3 È STATO INTEGRATO COME SEGUE: 3. *Particolare attenzione dovrà essere posta nella **regimazione delle acque superficiali** che andranno captate, regimate e*

convogliate in impluvi naturali. Qualora non fosse possibile recapitarle nei corsi d'acqua esistenti, lo smaltimento delle acque dovrà essere progettato in modo tale da non provocare fenomeni di erosione concentrata o fenomeni di instabilità nel tratto di versante interessato. Nel corso dell'apertura e dell'avanzamento del tracciato gli sbancamenti artificiali delle scarpate ed i riporti di materiale dovranno essere opportunamente sostenuti e drenati, ove ricorra il caso, al fine di garantire, a breve ed a lungo termine, la stabilità dei pendii.	*convogliate in impluvi naturali. Qualora non fosse possibile recapitarle nei corsi d'acqua esistenti, lo smaltimento delle acque dovrà essere progettato in modo tale da non provocare fenomeni di erosione concentrata o fenomeni di instabilità nel tratto di versante interessato. Nel corso dell'apertura e dell'avanzamento del tracciato gli sbancamenti artificiali delle scarpate ed i riporti di materiale dovranno essere opportunamente sostenuti e drenati, ove ricorra il caso, al fine di garantire, a breve ed a lungo termine, la stabilità dei pendii.*
*Per quanto attiene all'**art. 27 delle NTA** "Norme generali per gli interventi sul patrimonio edilizio e sul territorio", si sottolinea che **gli interventi edilizi ammessi dovranno tenere conto delle norme e degli studi vigenti in materia di pericolosità idrogeologica.***	L'ART.27 PUNTO 7 E STATO COSÌ AGGIORNATO: *Tutti gli interventi edilizi ammessi dovranno tenere conto delle norme e degli studi vigenti in materia di pericolosità idrogeologica* *Gli interventi previsti in aree sottoposte a vincolo idrogeologico sono soggetti alle procedure autorizzative previste dalla L.R.45/1989 e s.m.i. al fine di valutarne la compatibilità con la pericolosità idrogeologica. Compete al proponente l'adozione e la realizzazione di tutte le misure di salvaguardia necessarie.*
*Per quanto riguarda i **parcheggi**, gli stessi **non potranno essere realizzati in aree interessate da dissesti attivi.***	Aggiornamento effettuato vedi art.27NTA let.V) punto 7
Si ricorda che gli interventi che ricadono nelle aree a vincolo idrogeologico sono soggetti alle norme previste dalla LR 45/89 e s.m.i..	AGGIORNAMENTO EFFETTUATO VEDI ART. 28 NTA
Cartografia Nell'esaminare la documentazione costituente la Variante al Piano d'Area del Parco Naturale del Monte Fenera sono emerse alcune difficoltà di lettura delle tavole di AZZONAMENTO in scala 1:5000 denominate PA Tav 01n - PA Tav 02n e PA Tav 03n; in particolare si è costatato che **la legenda delle tavole risulta incompleta** infatti non tutti i simboli riportati nelle tavole trovano preciso riscontro nella legenda stessa. Al fine di consentire un'immediata correlazione tra le indicazioni grafiche contenute nelle tavole e le prescrizioni contenute nel testo normativo, si suggerisce di inserire, in corrispondenza delle voci riportate nella legenda, ove possibile, anche l'articolo normativo a cui far riferimento. Al fine di agevolare la gestione del Piano d'Area occorre **verificare che ad ogni simbologia** riportata in cartografia **corrisponda una chiara ed univoca disposizione** normativa e viceversa. Risulta inoltre necessario **identificare**, nelle tavole in scala 1:5000 dal titolo AZZONAMENTO, l'area del **Santuario di Boca** con la **sigla S2.** Al fine di rendere comprensibile a chiunque la lettura delle tavole ed una corretta ed agevole interpretazione e l'applicabilità delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano d'Area si chiede che venga integrata la legenda delle tavole in scala 1:5000 dal titolo AZZONAMENTO con le voci eventualmente mancanti (ad es. Aree di interesse storico documentario (D) di cui all'art 6 delle N.T.A.). Si chiede di riportare il corridoio del tracciato dell'alta e altissima tensione esistente. Si evidenzia inoltre che nelle tavole PA_ Tav.01n e PA_ Tav.02n è riportata una perimetrazione delineata con una linea spezzata, in tratto nero spesso continuo, che non trova riscontro nella legenda, si richiede pertanto di integrare opportunamente la legenda delle tavole **o nel caso di un refuso di eliminare tale grafia.** Occorre modificare il testalino dell'Allegato CART. 4 – PAESAGGIO, richiamato al comma 1 dell'art. 15 delle NTA, coerentemente con gli altri elaborati cartografici; si rammenta anche in questo caso la necessità di utilizzare analoga denominazione nel frontespizio della tavola e negli articoli delle Norme di Attuazione del PdA.	EFFETTUATO AGGIORNAMENTO DELLE TAVOLE
	SONO STATE APPORTATE ULTERIORI E PUNTUALI MODIFICHE AL TESTO NORMATIVO AL FINE DI CORREZIONE DI REFUSI, DI UNA MIGLIORE ED UNIVOCA COMPRENSIONE DI ALCUNI TERMINI ED A CAUSA DELLE INTERVENUTE MODIFICHE DEI RIFERIMENTI NORMATIVI CONTENUTI NEL TESTO, NEI SEGUENTI

	ARTICOLI: ART. 1 COMMI 4, 5 ART. 3 COMMA 6,10 ART. 4 COMMA 1 ART. 6 COMMA 5 ART. 10 COMMI 4,5,9 ART. 11 COMMA 4 ART. 14 COMMA 3 ART. 19 COMMI 1, 4 ART. 27 LETT. Z, F ART. 29 COMMI 3, 4 ART. 30 COMMI 1, 2, 3, 4